

Consulenza tecnica - esame contabile - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024 (Rv. 669907-01)

Consulenza contabile - Preclusioni processuali - Attenuazione - Consenso della parti - Necessità - Documenti relativi a fatti principali - Ammissibilità.

Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024 (Rv. 669907-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Civ_art_2697